



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 2101/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 15

27/09/2011

ore 14:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	PARMEGGIANI	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	LABANTI	SANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MONTI	MARIA PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

129/15/11

PRONUNCIATA IL:

27 SET. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**dariodibello@dottorini.com**

25 NOV. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2101/09 depositato il 16/09/2009
- avverso la sentenza n° 53/09/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA proposto dall'ufficio: REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Segretario  
Il segretario  
Nicolino Pasovaccio

controparte:

ROBERTO  
47100 FORLI' FC

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 520070004282652 TASSE AUTO 2004

**dariodibello@dottorini.com**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
**dariodibello@dottorini.com**

Roberto impugnava una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per insufficiente versamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 2003 pertinenti la vettura di proprietà del medesimo, tg. RA 000086.

Esponesse il ricorrente di avere rettamente versato la sola tassa di circolazione e non quella di possesso in quanto il veicolo in questione era esente da detto tributo in quanto era di particolare interesse storico e di immatricolazione ultraventennale ai sensi dell'art. 63, comma 2, l. 21-11-2000, n. 342.

Resisteva la Regione Emilia-Romagna, sostenendo che per documentare il diritto alla esenzione era necessaria una attestazione di storicità del mezzo rilasciata dall'automobilclub storico italiano ( ASI) nella specie non prodotto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza in epigrafe accoglieva il ricorso.

Propone appello la Regione Emilia-Romagna, con unico, articolato motivo.

In primo luogo sostiene che, contrariamente all'assunto della CTP, l'art. 63 L. n. 342 del 2000 deve essere interpretato nel senso di richiedere una attestazione da parte dell'ASI della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire della esenzione non in senso generico, quale elenco di marche e modelli, ma specifico e riferito a ciascun veicolo.

In secondo luogo che non appare possibile un ricorso alla autocertificazione da parte del contribuente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 in quanto il privato non può sostituirsi all'ASI nella valutazione dei requisiti di storicità del veicolo.

In terzo luogo, che la Regione non ha mai asserito che il contribuente per ottenere il certificato debba iscriversi all'ASI, adempimento non richiesto dalla legge. Sostiene tuttavia che il dato è irrilevante in quanto occorre fermarsi al testo normativo che demanda per gli autoveicoli unicamente all'ASI il potere di attestare le esistenze dei requisiti per la esenzione.

Resiste il contribuente con controdeduzioni.

**dariodibello@dottorini.com**  
MOTIVI DELLA DECISIONE

**dariodibello@dottorini.com**

L'appello non è fondato.

E' in primo luogo errata la interpretazione data dalla Regione al comma 3 dell'art. 63 L. 342 del 2000.

Questo recita: " i veicoli indicati al comma 2 ( *i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale di cui si tratta, n.d.e.*) sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI, e, per i veicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente."

Dal testo citato si evince chiaramente che è demandata all'ASI soltanto la elencazione dei modelli di autoveicolo suscettibili di essere dichiarati storici e le caratteristiche che ciascun modello deve avere per essere considerato tale. La frase " tale determinazione è aggiornata attualmente" esclude tassativamente che l'ASI sia tenuto ad esaminare ogni singolo veicolo rilasciando apposita certificazione e depone invece univocamente per il carattere generale dell'elenco.

Detta interpretazione non è per nulla contrastata dalla sentenza della Corte Costituzionale citata in appello ( n. 455 del 2005) che si limita a richiamare il testo normativo sostituendo al termine " determinazione" l'equipollente " individuazione" rimanendo in termini generali.

Tale conclusione è peraltro condivisa dalla Agenzia delle Entrate nella circolare 1-6-2001 prot. 2001/81/81335 prodotta dall'appellante, secondo cui( pag. 3) " il comma 2 dell'art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo." e concerne atti di portata generale concernenti " la marca, il modello e l'anno di costruzione".

L'assunto trova definitiva conferma nella procedura di esecuzione del disposto di legge posta in essere dall'ASI, la quale, nella delibera applicativa del 2002, dichiara, dopo avere espressamente affermato di non essere tenuta ad evadere richieste di non tesserati, non volendo e potendo assumersi una pubblica funzione, di ritenere " di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31-12-1981, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di iscrizione ".

Nel commento esplicativo alla delibera da parte dello stesso ente è chiarito che le caratteristiche tecniche richieste consistono soltanto in un accettabile stato di conservazione del veicolo con autenticità ed originalità delle varie parti essenziali che lo compongono ( carrozzeria, motore ed interni).

**dariodibello@dottorini.com**

**dariodibello@dottorini.com**

Conclusivamente si afferma che “ il cittadino, non tesserato ASI, dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime, e pertanto potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto”.

Da quanto precede deriva necessariamente che per ottenere il beneficio fiscale il proprietario di un veicolo ultraventennale non è tenuto a presentare alcuna certificazione ASI, pacificamente non richiesta né d'altro canto disponibile se non per gli iscritti all'ASI, adempimento questo ( iscrizione all'ASI) che la stessa appellante riconosce non imposto dalla legge né altrimenti esigibile per la generalità dei cittadini.

Rimane a carico del contribuente, il quale aspira ad un beneficio fiscale, l'onere di provare che il proprio veicolo presenta caratteristiche conformi a quelle “ determinate” o “ individuate “ dall'ASI.

Vige a tale proposito il principio della libertà dei mezzi di prova, che, in mancanza di una disciplina particolare, devono fondarsi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 c.c.

Nella specie non sussistono problemi in ordine alla data di immatricolazione suscettibile di prova documentale, ed in ipotesi non contestata.

Quanto alle altre caratteristiche, non vi è questione di marche o modelli, perché l'ASI non ha fatto distinzione alcuna a tale proposito, limitandosi a richiedere il dato temporale.

Rimane la prova del buono stato di conservazione. In ordine a tale requisito, è certamente ammissibile la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 comma 1 DPR n, 445 del 2000. che può concernere “ stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato”.

Sul punto, la censura della appellante è infondata in quanto il soggetto attesta un fatto proprio, ovvero che il proprio veicolo presenta determinate caratteristiche conformi a quanto indicato dall'ASI, ipotesi del tutto estranea ad un possibile contrasto con un potere certificativo dell'ASI che radicalmente non sussiste con riguardo al singolo automezzo ( tranne che per i tesserati ASI).

Occorre peraltro rammentare il valore di prova legale della dichiarazione sostitutiva, il cui abuso è penalmente sanzionato.

Sul punto, si ritiene equipollente la prova della iscrizione del mezzo ad una associazione nota di proprietari di veicoli d'epoca, essendo notorio che uno stato di conservazione buono del veicolo è elemento indispensabile per la iscrizione a tali sodalizi.

**dariodibello@dottorini.com**

**dariodibello@dottorini.com**

L'appello deve quindi essere rigettato.

Il contrasto giurisprudenziale tuttora in atto consente la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello della Regione Emilia-Romagna e per l'effetto conferma la impugnata sentenza.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 27 settembre 2011.

Il Presidente est.

Carlo Parmeggiani

**dariodibello@dottorini.com**